



08060-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giacomo Paoloni

- Presidente -

Sent. n. sez. 237

Anna Criscuolo

- Relatore -

CC - 31/01/2019

Orlando Villoni

R.G.N. 50795/2018

Gaetano De Amicis

Riccardo Amoroso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 01/10/2018 del Tribunale del riesame di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore, avv. (omissis) , che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano ha respinto l'appello proposto da (omissis) avverso l'ordinanza del 25 luglio 2018 con la quale il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva rigettato l'istanza difensiva di revoca della misura degli arresti domiciliari, applicata all'indagato per il reato di corruzione, e contestualmente accolto l'istanza del P.m. di sostituzione della

misura in atto con applicazione congiunta delle misure interdittive della sospensione dall'esercizio della funzione o servizio pubblico e del divieto temporaneo di esercitare l'attività professionale medica per la durata di mesi 12.

Dato atto dell'emissione del decreto di giudizio immediato in data 18 luglio 2018, il Tribunale ha ritenuto perdurante sia il pericolo di inquinamento probatorio, escluso dal G.i.p., in presenza di fonti di prova non esclusivamente documentali, ma anche dichiarative, sia il pericolo di reiterazione alla luce delle allarmanti modalità della condotta, consistite nello stringere accordi con l'imprenditore (omissis), titolare della società ████████ di cui il (omissis) deteneva il 25% delle quote tramite la moglie, avendo creato ad hoc la (omissis) srl per schermare la titolarità delle quote, ai pari del coimputato (omissis); nell'acquisire la titolarità di brevetti di dispositivi medici, commercializzati dalla (omissis) srl del (omissis), che garantivano royalties del 7%, proposti a vari ospedali e nel far concentrare nel laboratorio dell'istituto ortopedico (omissis) l'analisi dei sistemi di indagine brevettati per specifiche patologie di natura ortopedica al fine di far aumentare gli acquisti dei prodotti e trarne ingenti vantaggi patrimoniali.

Nel respingere la prospettazione difensiva, il Tribunale ha ritenuto che le attività private svolte dall'imputato - l'attività medico sanitaria svolta nello studio associato con la moglie, formale titolare della (omissis) srl, l'attività di professore a contratto per la scuola di specializzazione di ortopedia e traumatologia dell'Università degli studi di Milano e quella di codirettore, insieme al coimputato (omissis), del centro (omissis) in funzione presso l'ospedale (omissis) - fossero strettamente connesse alla funzione pubblica, in quanto avevano agevolato le condotte illecite ed avrebbero consentito la reiterazione del reato, favorendo, grazie alla rete di relazioni disponibile, il reinserimento dell'imputato nel circuito delle pubbliche forniture ad enti sanitari.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del (omissis), che ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:

2.1 violazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 319 e 319 bis cod. pen. e violazione dell'art. 292, comma secondo, lett. c) e 275, comma secondo, cod. proc. pen.

Si deduce che l'ordinanza utilizza impropriamente a carico dell'imputato elementi relativi ad altri imputati, che rispondono di condotte e di fatti diversi, trascurando che al (omissis) è contestato un unico fatto in concorso con un solo coimputato nell'ambito di un procedimento, che coinvolge sei soggetti con ben più numerose contestazioni.

2.

Nel far riferimento a tentativi di inquinamento delle prove il Tribunale ha erroneamente attribuito all'imputato condotte ascritte ad imputati, che lavoravano in ospedali diversi da quello in cui lavorava il (omissis), e colloqui intercettati tra altri imputati, accusati di altri reati; erroneamente ha fatto riferimento alla strumentalizzazione dell'attività accademica al fine di nobilitare i dispositivi medicali ideati dal ricorrente, il quale ha prestato la propria attività presso l'Università degli studi di (omissis) solo come professore a contratto, titolare di alcune ore di lezione a titolo gratuito, senza accesso alla carriera accademica.

Si sottolinea che la difesa aveva impugnato l'ordinanza del G.i.p. unicamente con riferimento all'applicazione della misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività professionale privata, mentre il Tribunale è andato oltre la richiesta, travisando i fatti e riferendosi ad una funzione pubblica del ricorrente, estranea alla ripresa dell'attività privata. A differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non vi è prova che il ricorrente avrebbe potuto contare su altri soggetti o membri dell'équipe per conseguire i suoi scopi; che abbia ottenuto utilità economiche tali da acquistare oltre un centinaio di immobili, invece, provento di lasciti ereditari; che abbia acquistato una Maserati Ghibli, invece, acquistata in leasing dallo studio medico condotto in associazione con la moglie; che vi è rischio di recidiva nel caso di ripresa dell'attività sanitaria presso lo studio associato con la moglie, titolare delle quote della società che commercializza i dispositivi medicali, in quanto la commercializzazione di tali prodotti non costituisce oggetto della cautela; peraltro, il ricorrente non riveste più il ruolo di responsabile del "Centro di Chirurgia Ricostruttiva e delle infezioni osteo-articolari" presso l'Ospedale convenzionato [REDACTED]. La motivazione dell'ordinanza è, pertanto, apodittica, assertiva e meramente apparente, in quanto non contiene alcun riferimento ad alcuna fonte di prova specifica a carico del ricorrente, ma riferimenti e valutazioni generiche e generalizzate, riferibili ad altri imputati;

2.2 violazione degli artt. 275, comma primo, 289 e 290 cod. proc. pen., in quanto l'applicazione cumulativa delle misure interdittive, pur a fronte della dismissione della carica pubblica, non è giustificata dalla presenza di altri e diversi elementi. Le esigenze cautelari, che sorreggono l'applicazione della misura di cui all'art. 290 cod. proc. pen., sono motivate con riferimento alle funzioni pubbliche che il ricorrente avrebbe ricoperto in passato, ma tale ultimo assunto non pare ancorato a dati di fatto; inoltre, per sottolineare la rilevanza dell'attività professionale sanitaria il Tribunale è costretto a proiettarla in un circuito imprenditoriale interessato ad entrare nella sfera delle pubbliche forniture, del tutto ipotetico e congetturale, poiché altrimenti si tratterebbe di attività del tutto lecite. Solo ritenendo che la professione privata accede ad una pubblica funzione può ritenersi la rilevanza penale della condotta, ma il Tribunale

nulla ha potuto dire circa ulteriori aspetti della vita professionale del ricorrente; ha collegato il rischio di inquinamento probatorio ad un irrealistico pericolo di contatto tra il ricorrente ed i dipendenti degli ospedali pubblici coinvolti e non ha individuato nel concreto gli elementi che consentirebbero al ricorrente, che non riveste più cariche pubbliche, di continuare a commettere reati della stessa specie.

Si chiede pertanto, l'annullamento dell'ordinanza limitatamente al divieto di esercitare la professione sanitaria in forma privata, non riguardando l'istanza né la ripresa dell'attività presso l'ospedale (omissis) né l'attività accademica, conclusasi prima dell'emissione della misura cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, in quanto l'ordinanza impugnata non incorre nei vizi denunciati, risultando argomentata in modo non apparente né assertivo.

E' indubbio che il ricorrente risponda di un unico reato di corruzione in concorso con il (omissis) (per avere, in situazione di conflitto di interessi ed in violazione dei doveri d'ufficio, favorito l'acquisto da parte dell'ospedale IRCCS (omissis) di dispositivi medici forniti dalla società (omissis) srl, riconducibile all'imprenditore (omissis) e di cui il ricorrente ed il (omissis) detenevano il 25% ciascuno delle quote per interposta persona, ed avere in tal modo assicurato alla società (omissis) srl ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti, basati su tecnologia di cui detenevano i brevetti insieme al (omissis)), a differenza degli altri imputati, che ricoprivano ruoli diversi, operavano in altri ospedali e rispondono di fatti diversi.

Tuttavia, è altrettanto, indubbio che le attività corruttive contestate al ricorrente si iscrivono nel medesimo contesto svelato dalle indagini e presentano identità di obiettivi illeciti e di finalità di profitto perseguiti, consistenti nel promuovere e favorire l'acquisto di prodotti sanitari ortopedici da parte di strutture pubbliche, quali elementi comuni, che giustificano la valutazione della vicenda complessiva compiuta dal Tribunale (pag. 8 dell'ordinanza impugnata).

A differenza di quanto dedotto nel ricorso, l'ordinanza non ha travalicato i limiti del *devolutum* né ha esportato la valutazione delle esigenze cautelari dall'ambito pubblico a quello privato, in quanto il Tribunale, in base ad elementi di fatto ed alle specifiche modalità della condotta, ha coerentemente ritenuto interconnessi tali ambiti, stante la stretta interdipendenza e strumentalità dei ruoli ricoperti dal ricorrente nei due settori, peraltro, evincibili dallo stesso tenore della contestazione.

2. La tesi difensiva, secondo la quale il pericolo di recidiva poteva ritenersi adeguatamente tutelato dalla misura interdittiva di cui all'art. 289 cod. proc. pen., essendo il delitto di corruzione inscindibilmente legato all'esercizio di una funzione o servizio pubblico, ma non ravvisabile nell'esercizio in forma privata dell'attività professionale, è stata respinta dal Tribunale con motivazione ampia, congrua e priva di illogicità manifesta.

Questa Corte ha affermato che il giudice di merito può ritenere sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ex art. 274, comma primo, lettera c), cod. proc. pen. anche quando il soggetto in posizione di rapporto organico con la pubblica amministrazione risulti sospeso dal servizio, purché fornisca adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono ad evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell'imputato nella mutata veste di soggetto ormai estraneo all'amministrazione, in situazione, perciò, di concorrente in reato proprio commesso da altri soggetti muniti della qualifica richiesta (Sez. 5, n. 31676 del 04/04/2017, Lonardoni, Rv. 270634).

A tali criteri si è attenuto il Tribunale, rendendo un'articolata e dettagliata motivazione.

Il Tribunale ha, infatti, rimarcato lo stretto collegamento esistente tra l'attività professionale privata e quella pubblica, svolta all'interno dell'Ospedale (omissis), valorizzando le modalità dei fatti e la spregiudicatezza dimostrata dal ricorrente nel perseguire scopi di profitto, ma, soprattutto, ha attribuito rilievo ai risalenti accordi corruttivi con l'imprenditore (omissis), tali da escludere l'occasionalità della condotta, ed alla perdurante partecipazione nella società (omissis) srl tramite la società costituita ad hoc, (omissis) srl della moglie, quale elemento attestante sia la consapevolezza del conflitto di interessi che la volontà di occultarlo.

E' stato inoltre, sottolineato che l'imputato stesso aveva ammesso di essere transitato dal (omissis) (altro ospedale coinvolto nell'indagine) al (omissis) nel 2008, di aver svolto contestualmente attività privata nello studio associato con la moglie, attività di docenza per la scuola di specializzazione in ortopedia dell'Università degli studi e di codirezione, insieme al (omissis), del centro (omissis) in funzione presso l'ospedale (omissis), al fine di dar conto della stretta correlazione tra l'attività pubblica e privata, della rete di collegamenti e di rapporti creata e disponibile nei vari ambiti - imprenditoriale, sanitario e accademico-, risultata utile per promuovere e facilitare l'adozione dei dispositivi brevettati presso la struttura pubblica in cui operava al fine di trarne vantaggi economici.

Su tali coordinate del quadro indiziario il Tribunale ha fondato la prognosi di recidiva, ritenendo concreto ed attuale il pericolo di reiterazione delle condotte anche nel caso di mero esercizio dell'attività privata da parte del ricorrente, individuando nella ripresa dell'attività nello studio associato con la moglie, titolare di quote della società, che commercializza i dispositivi indicati nell'imputazione, un concreto fattore di rischio, essendo stata proprio la proiezione e l'approdo dell'attività privata nel settore pubblico a connotare le condotte del ricorrente per favorire la collocazione dei prodotti brevettati in un mercato più ampio e remunerativo.

Ancora, il Tribunale ha sottolineato che la condotta del ricorrente, proprio per le caratteristiche delineate e la latitudine degli ambiti di operatività, era risultata centrale per i fini illeciti dell'imprenditore (omissis), consentendo a questi di ampliare il volume di affari ed al contempo garantirsi vantaggi patrimoniali, mediante lo sfruttamento dei brevetti, a riprova che l'attività di studio e ricerca, di docenza e di incaricato di pubblico servizio erano stati sinergicamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi illeciti. Pertanto, il Tribunale ha coerentemente ritenuto che la mera ripresa dell'attività privata avrebbe potuto favorire la ripresa dei contatti e rapporti in ambito imprenditoriale, sanitario ed accademico e la reiterazione delle condotte, anche mediante terzi.

L'accento posto sul contenuto delle intercettazioni, sulle modalità con le quali il ricorrente organizzava incontri finalizzati alla realizzazione dell'obiettivo, condiviso con il (omissis), sui commenti sull'attività dei colleghi ortopedici, impegnati in altre strutture, e sull'impegno profuso per far adottare anche presso altre strutture i dispositivi prodotti dal (omissis) nonché sull'espedito utilizzato per schermare la partecipazione nella società del (omissis) tramite la moglie dimostra che il Tribunale ha compiuto un'analisi completa della vicenda e della personalità dell'imputato alla quale ha ancorato la concretezza e l'attualità del pericolo di recidiva.

Gli elementi appena illustrati sono stati, infatti, ritenuti indicativi sia della spregiudicatezza ed intraprendenza del ricorrente che della capacità di avvalersi di terzi per realizzare i propri fini di profitto, cosicché non risulta affatto congetturale il ravvisato pericolo di riproposizione, anche in veste privata, dello stesso schema operativo in altre strutture pubbliche o convenzionate, avvalendosi di colleghi o della società della moglie per promuovere i prodotti brevettati, atteso che, contrariamente all'assunto difensivo, la commercializzazione e l'incremento delle vendite dei presidi sanitari, adottati da strutture pubbliche, costituiva lo scopo dell'attività corruttiva e la partecipazione societaria, ancora attuale, conferisce concretezza alla prognosi negativa formulata.

Risulta, pertanto, non manifestamente illogica la motivazione dell'ordinanza impugnata né incongrua la valutazione espressa sul perdurante rischio di recidiva, nonostante l'interdizione dell'esercizio di funzioni pubbliche, tenuto conto della preponderante rilevanza proprio della poliedrica attività professionale svolta dal ricorrente per la realizzazione di obiettivi illeciti.

E', quindi, infondata la censura difensiva, avendo il Tribunale correttamente valorizzato ai fini della prognosi cautelare le modalità dei fatti e le caratteristiche della condotta, secondo la linea interpretativa che richiede che il giudizio prognostico in sede cautelare personale sia improntato alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto e non alla individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (Sez. 2, n. 4454 del 22/01/2019, Mauro, non mass.; Sez. 4, n. 27420, del 3/5/2018, Rv. 273084; Sez. 5, n. 49038, del 14/6/2017, Rv. 271522).

3. Parimenti infondata è la censura relativa al rischio di inquinamento probatorio, avendo il Tribunale correttamente evidenziato che la prova dei fatti non è solo documentale, ma anche dichiarativa, come risulta dalle fonti di prova indicate nel decreto di giudizio immediato, cosicché il pericolo di inquinamento probatorio si proietta anche oltre la fase delle indagini preliminari.

Si è già affermato (Sez. 6, n. 13863 del 16/02/2017, Ferro, Rv. 269461) che il giudice dell'appello cautelare non incorre nel vizio di ultrapetizione, ove prenda in esame il punto della sussistenza di esigenze cautelari nella sua interezza, al di là delle specifiche esigenze che nell'atto di appello siano state indicate come oggetto di erronea valutazione, e che non può ravvisarsi tale vizio in presenza della valutazione di circostanze di fatto ai fini della giustificazione dell'una o dell'altra esigenza cautelare, ove ciò non denoti illogicità del procedimento deduttivo, come nel caso in esame.

Il Tribunale ha, infatti, compiuto una valutazione complessiva della vicenda, ancorata ad elementi di fatto, emergenti dagli atti, come si evince dall'ordinanza genetica, allegata al ricorso sul punto, dalla quale risulta che il (omissis), subito dopo l'emersione della vicenda, contattò il ricorrente ed il (omissis), recandosi per due volte presso il (omissis) per parlare direttamente con i correi ed il rilievo attribuito dal Tribunale all'attivismo dei coimputati per tentare di "aggiustare le cose" si colloca nella stessa linea ed in tale ottica specifica deve leggersi l'accento posto sull'estesa rete di relazione e rapporti, di cui dispone il ricorrente nei vari ambienti.

Per le ragioni illustrate il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 31/01/2019.

Il Consigliere estensore
Anna Criscuolo

Il Presidente
Giacomo Paoloni

